

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 423/95 del Consiglio, del 20 febbraio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione** 1
- * **Regolamento (CE) n. 424/95 del Consiglio, del 20 febbraio 1995, che modifica, per quanto riguarda il premio di destagionalizzazione, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine** 2
- Regolamento (CE) n. 425/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 426/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 6
- Regolamento (CE) n. 427/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati 9
- Regolamento (CE) n. 428/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 12
- Regolamento (CE) n. 429/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 14
- Regolamento (CE) n. 430/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 17

Regolamento (CE) n. 431/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	19
Regolamento (CE) n. 432/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi	20
Regolamento (CE) n. 433/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	21
Regolamento (CE) n. 434/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	22
Regolamento (CE) n. 435/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	26
Regolamento (CE) n. 436/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	28
* Regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame	30
* Regolamento (CE) n. 438/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1620/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, riguardo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso rispettivamente	32
* Regolamento (CE) n. 439/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità per quanto riguarda le domande di certificati per il secondo trimestre del 1995	35
* Regolamento (CE) n. 440/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	37
Regolamento (CE) n. 441/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	39
Regolamento (CE) n. 442/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	42
Regolamento (CE) n. 443/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94	45
Regolamento (CE) n. 444/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	47
Regolamento (CE) n. 445/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	48

Regolamento (CE) n. 446/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 28 febbraio 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine	50
Regolamento (CE) n. 447/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	51
Regolamento (CE) n. 448/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	53
Regolamento (CE) n. 449/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	55
Regolamento (CE) n. 450/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	57
Regolamento (CE) n. 451/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	59
Regolamento (CE) n. 452/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	61
Regolamento (CE) n. 453/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 423/95 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2997/87 che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in seguito alla situazione di squilibrio del mercato delle varietà amare, il regolamento (CEE) n. 2997/87 ⁽³⁾, ha previsto speciali misure di riconversione varietale ;

considerando che la riconversione varietale nel settore del luppolo sarebbe più efficace se fosse accompagnata da misure di ricomposizione fondiaria ; che tali misure di ricomposizione vengono realizzate attualmente in Spagna nelle regioni produttrici di luppolo, che l'intera superficie a luppolo oggetto di riconversione varietale deve essere sottoposta ad un'operazione preventiva di ricomposizione ; che la durata di tale operazione non consentirà, su gran parte della superficie in questione, di portare a termine la successiva riconversione varietale entro la data limite fissata dal regolamento (CEE) n. 2997/87 ;

considerando che in Portogallo, in Belgio e nel Regno Unito si sono verificati ritardi imprevedibili nella realizza-

zione del piano di riconversione inizialmente approvato ; che risulta pertanto indispensabile prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la durata del programma di riconversione per i quattro Stati membri suddetti ;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2997/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2997/87, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Nel caso del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e del Regno del Belgio, i membri delle associazioni di produttori interessate si impegnano ad attuare i piani di riconversione entro il 31 dicembre 1996. Nel caso del Regno Unito tale termine è fissato al 31 dicembre 1995. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH

⁽¹⁾ GU n. C 377 del 31. 12. 1994, pag. 17.

⁽²⁾ Parere emesso il 17 febbraio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/92 (GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 424/95 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1995

che modifica, per quanto riguarda il premio di destagionalizzazione, il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 4 c) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, prevede la concessione di un premio di destagionalizzazione per incoraggiare la macellazione dei bovini maschi castrati fuori del periodo annuale di fine pascolo;

considerando che la brusca cessazione della concessione di tale premio alla fine del mese di aprile può provocare perturbazioni gravi nel mercato degli Stati membri interessati; che è quindi opportuno scaglionare la concessione di tale premio per evitare le conseguenze negative di cui sopra; che è opportuno estendere il periodo di applicazione e ridurre, nel contempo, progressivamente, l'entità del premio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 c), paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, è aggiunto il seguente comma:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.

«Tuttavia, in luogo dell'importo unico di cui al comma precedente, negli Stati membri per i quali ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 e il cui rapporto tra bovini maschi castrati macellati e totale dei bovini macellati è superiore al 10 %, tale premio è concesso secondo le seguenti disposizioni:

- 60 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la prima e la quindicesima settimana dell'anno successivo;
- 45 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la sedicesima e la diciassettesima settimana dell'anno successivo;
- 30 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana dell'anno successivo e
- 15 ECU per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la ventiduesima e la ventitreesima settimana dell'anno successivo.

Per la constatazione del superamento del tasso del 10 %, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del secondo anno precedente quello della macellazione del capo che beneficia del premio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH

⁽¹⁾ GU n. C 321 del 18. 11. 1994, pag. 10.

⁽²⁾ Parere espresso il 17 febbraio 1995 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27).

REGOLAMENTO (CE) N. 425/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno

del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, punto B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a seguito della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e in osservanza dall'articolo 16 del medesimo regolamento, un prelievo viene applicato all'importazione di sciroppo di inulina; che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6 bis del ripetuto regolamento, tale prelievo è pari, per 100 kg di sostanza secca, al prelievo fissato conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, previa applicazione del coefficiente 1,9;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (¹), alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (³), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 (⁵);

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(⁴) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(⁵) GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4553	—
1702 20 90	0,4553	—
1702 30 10	—	55,20
1702 40 10	—	55,20
1702 60 10	—	55,20
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	104,88
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,4553	—
1702 90 30	—	55,20
1702 90 60	0,4553	—
1702 90 71	0,4553	—
1702 90 80	—	104,88
1702 90 99	0,4553	—
2106 90 30	—	55,20
2106 90 59	0,4553	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 426/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorsobio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 464/91 della Commissione⁽⁸⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽¹⁰⁾ e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.

(7) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(8) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

(9) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

(10) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽⁴⁾;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	37,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	37,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 90 200	70,95 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 800	0,3734 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	37,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3734 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,3734 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 99 900	0,3734 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	37,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3734 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁵⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 427/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995
che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1288/93 del Consiglio⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 538/94 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2065/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1288/93, ha fissato al 70 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽⁷⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi

constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/93⁽⁹⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 114.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽⁴⁾;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che all'atto dell'adozione della riforma della politica agricola comune nel 1992, il Consiglio ha espresso la propria volontà di istituire un nuovo regime di aiuto a favore della produzione di foraggi essiccati, basato su un aiuto fisso per tonnellata; che, nell'ambito dei negoziati sulla fissazione dei prezzi agricoli per la campagna di commercializzazione 1994/1995, tale volontà è stata confermata ed attualmente è stata sottoposta all'esame del Consiglio una proposta di regolamento che prevede, nel settore considerato, l'istituzione di una nuova organizzazione comune di mercato che acquista efficacia a

partire dal 1° aprile 1995 e che contempla la fissazione di un aiuto forfettario per tonnellata per quantitativi massimi determinati;

considerando che, poiché l'applicazione del nuovo regime è prevista a partire dal 1° aprile 1995, è opportuno fissare a zero l'aiuto concesso nel quadro del regime attuale per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 1995;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° marzo 1995 per i foraggi essiccati :

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine	Foraggi altrimenti essiccati :
Marzo 1995	78,111	48,310

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

Aprile 1995	0,000	0,000
Maggio 1995	0,000	0,000
Giugno 1995	0,000	0,000
Luglio 1995	0,000	0,000
Agosto 1995	0,000	0,000
Settembre 1995	0,000	0,000
Ottobre 1995	0,000	0,000

REGOLAMENTO (CE) N. 428/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11 paragrafo 3,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, punto A del regolamento (CEE) n. 1766/92; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽²⁾, dalla somma degli importi pari alla media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base, granturco, latte in polvere, che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che l'elemento fisso è stato determinato all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1619/93;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁵⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che occorre inoltre tener conto della decisione 93/239/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992⁽⁶⁾;

considerando che è inoltre opportuno tenere conto del regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra⁽⁷⁾ che il regolamento (CE) n. 1550/94 della Commissione⁽⁸⁾; modificato dal regolamento (CE) n. 2221/94⁽⁹⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione dei prodotti dei codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽¹³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 239 del 14. 9. 1994, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹³⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (1)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
2309 10 11	17,12	28,00
2309 10 13	666,42	677,30
2309 10 31	53,49	64,37
2309 10 33	702,79	713,67
2309 10 51	106,99	117,87
2309 10 53	756,29	767,17
2309 90 31	17,12	28,00 (2)
2309 90 33	666,42	677,30
2309 90 41	53,49	64,37 (2)
2309 90 43	702,79	713,67
2309 90 51	106,99	117,87
2309 90 53	756,29	767,17

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

(2) Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Bulgaria (GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16) e dal regolamento (CE) n. 623/94 (GU n. L 78 del 22. 3. 1994, pag. 7).

REGOLAMENTO (CE) N. 429/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽³⁾, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 438/95⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha defi-

nito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹⁰⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	92,36	1104 23 10 300	75,87
1102 20 10 400 (2)	79,16	1104 29 11 000	32,82
1102 20 90 200 (2)	79,16	1104 29 51 000	32,18
1102 90 10 100	90,26	1104 29 55 000	32,18
1102 90 10 900	61,37	1104 30 10 000	8,05
1102 90 30 100	136,67	1104 30 90 000	16,49
1103 12 00 100	136,67	1107 10 11 000	57,28
1103 13 10 100 (2)	118,75	1107 10 91 000	107,10
1103 13 10 300 (2)	92,36	1108 11 00 200	64,36
1103 13 10 500 (2)	79,16	1108 11 00 300	64,36
1103 13 90 100 (2)	79,16	1108 12 00 200	105,55
1103 19 10 000	69,75	1108 12 00 300	105,55
1103 19 30 100	93,26	1108 13 00 200	105,55
1103 21 00 000	32,82	1108 13 00 300	105,55
1103 29 20 000	61,37	1108 19 10 200	110,96
1104 11 90 100	90,26	1108 19 10 300	110,96
1104 12 90 100	151,86	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	121,49	1702 30 51 000 (3)	137,88
1104 19 10 000	32,82	1702 30 59 000 (3)	105,55
1104 19 50 110	105,55	1702 30 91 000	137,88
1104 19 50 130	85,76	1702 30 99 000	105,55
1104 21 10 100	90,26	1702 40 90 000	105,55
1104 21 30 100	90,26	1702 90 50 100	137,88
1104 21 50 100	120,34	1702 90 50 900	105,55
1104 21 50 300	96,27	1702 90 75 000	144,47
1104 22 30 100	129,08	1702 90 79 000	100,27
1104 22 99 100	121,49	2106 90 55 000	105,55
1104 23 10 100	98,96		

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 430/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94⁽³⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata applicato nel mese corrente;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal

modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione⁽⁴⁾, la restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 157/95⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione (1):

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
 2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
 2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
 2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (2)	Ammontare delle restituzioni (3)
Granturco e prodotti derivati dal granturco : codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	65,97
Prodotti cerealicoli (2), escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	46,18

(1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

(3) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 431/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3125/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 70,09 ECU/t.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 65,23 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 432/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della

Finlandia e della Svezia⁽³⁾, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, il prelievo ridotto per la Finlandia di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 è quello determinato, fissato e applicato conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del citato articolo 16 bis per il Portogallo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁷⁾;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 24,36 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 433/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 195/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/95 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 195/95 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 48,641 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 109.

⁽⁵⁾ GU n. L 36 del 16. 2. 1995, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 434/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94⁽⁴⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, e fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Frumento (grano) duro : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : - utilizzato allo stato naturale : - - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - - in tutti gli altri casi - utilizzato sotto forma di : - - pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 - - grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 - - germi del codice NC 1104 - - glutine del codice NC 1109 - - altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	2,092 3,218 1,931 2,896 1,126 — 3,218
1002 00 00	Segala : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - - semole, semolini e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 - - grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre (escluse le farine del codice NC 1102)	6,975 4,185 6,278 2,309 6,597 — 6,975
1003 00 90	Orzo : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - - farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 - - pellets del codice NC 1103 - - germi del codice NC 1104 - - amido del codice NC 1108 19 90 - - glutine del codice NC 2303 10 90 - - altre	6,017 4,212 3,610 2,309 6,597 — 6,017

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) ⁽²⁾
1004 00 00	Avena : – utilizzata allo stato naturale – utilizzata sotto forma di : – – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 – – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 19 90 – – glutine del codice NC 2303 10 90 – – altre	7,593 4,556 6,834 2,309 6,597 — 7,593
1005 90 00	Granturco : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma di : – – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 – – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 – – pellets del codice 1103 – – grani mondati o perlati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 12 00 – – glutine del codice NC 2303 10 11 – – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ – – altre ⁽³⁾	6,597 4,618 5,278 3,958 5,937 2,309 6,597 2,639 6,597 6,597
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	25,110 22,356 22,356
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	32,400 32,400 32,400
1006 40 00	Rotture di riso : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma de : – – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 – – fiocchi del codice NC 1104 19 91 – – amido del codice NC 1108 19 10 – – altre	7,300 7,300 4,380 7,300 —
1007 00 90	Sorgo	6,017
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	2,573 3,958
1102 10 00	Farina di segala	9,556
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	— —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	2,573 3,958

(1) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione. (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29).

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 435/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme

generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁴⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94⁽⁷⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

3. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁷⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	70,28
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	56,41
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	117,90
ex 0405 00	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	13,89
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	167,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	160,00

REGOLAMENTO (CE) N. 436/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

(3) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(4) GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

(5) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :	37,34
Zucchero greggio :	34,35
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$37,34^{(*)} \times \frac{S^{(1)}}{100} \text{ oppure}$
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	37,34 ⁽³⁾

(1) « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 437/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

recante modalità d'applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria e della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che è necessario agevolare la Russia, l'Azerbaigian, l'Armenia, la Georgia, il Tagikistan, l'Uzbekistan, l'Albania, l'Angola e l'Iran nell'acquisto di taluni quantitativi di prodotti del settore del pollame nella Comunità; che, a tal fine, è necessario prevedere la concessione di una restituzione speciale per tali destinazioni, purché siano rispettate determinate condizioni;

considerando che è necessario prescrivere la fissazione anticipata della restituzione ai fini del controllo e che in deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/94⁽⁴⁾, è necessario aumentare l'importo della cauzione e assoggettare l'applicazione di detta misura a condizioni specifiche onde evitare speculazioni; che è necessario fissare una data limite per la presentazione delle domande di titolo di fissazione anticipata al fine di accelerare lo svolgimento delle operazioni;

considerando che, tenuto conto dei vincoli di bilancio, occorre prevedere le misure necessarie per assicurare il rispetto del quantitativo totale di 40 000 t e precisare le modalità per la presentazione delle domande di titolo di fissazione anticipata e il rilascio dei titoli;

considerando che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titolo dopo la fissazione del coefficiente di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti dei codici 0207 21 10 900 e 0207 21 90 190 della nomenclatura per le restituzioni è concessa una restituzione speciale ove siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i prodotti sono esportati per essere immessi al consumo in Russia, in Azerbaigian, in Armenia, in Georgia, in Tagikistan, in Uzbekistan, in Albania, in Angola o in Iran prima del 1° luglio 1995;
- b) l'esportatore deve chiedere la fissazione anticipata della restituzione e, in deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3652/81, l'importo della cauzione relativa ai titoli di fissazione anticipata della restituzione è fissato a 30 ECU/100 kg;
- c) i richiedenti devono essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver esportato nel 1994 almeno 500 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75;
- d) le domande di titolo devono riguardare non meno di 20 t e non più di 10 000 t;
- e) la casella 20 della domanda di titolo e di titolo di fissazione anticipata reca una delle seguenti diciture:
 - « Russia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Tagikistan, Uzbekistan, Albania, Angola e Iran »;
- f) il titolo obbliga ad esportare verso uno dei paesi di cui alla lettera a);
- g) la casella 22 del titolo di fissazione anticipata reca una delle seguenti diciture:
 - « Restituzione speciale Russia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Tagikistan, Uzbekistan, Albania, Angola e Iran, regolamento (CE) n. 437/95 »;
 - « ».

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽³⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 4. 7. 1994, pag. 12.

2. Le condizioni di cui alle lettere a), b), e f) del paragrafo 1 sono obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾.

Articolo 2

1. Le domande di titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) sono presentate alle autorità competenti il lunedì e il martedì di ogni settimana.

2. In deroga all'articolo 5, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3652/81, gli Stati membri comunicano alla Commissione, il mercoledì di ogni settimana, l'elenco dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni che sono stati richiesti nei due giorni di cui al paragrafo 1, indicando il numero del presente regolamento.

Articolo 3

Qualora il quantitativo totale per il quale sono stati richiesti i titoli di fissazione anticipata abbia raggiunto il limite di 40 000 t, la Commissione può adottare le misure

necessarie per assicurare il rispetto del quantitativo previsto e segnatamente:

- decidere di sospendere il rilascio dei titoli,
- decidere di non accettare le domande presentate a decorrere da una certa data,
- stabilire un coefficiente unico di accettazione dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo. Se tale coefficiente è inferiore a 50 % la Commissione può decidere di non concedere i quantitativi richiesti e di svincolare le cauzioni.

Articolo 4

Qualora la Commissione si avvalga della facoltà prevista all'articolo 3, terzo trattino, prima frase l'esportatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente unico di accettazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, se l'applicazione di tale coefficiente comporta la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. La relativa cauzione è immediatamente svincolata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 438/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 1620/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, riguardo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso rispettivamente**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 11, 13 e 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽²⁾ reca le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁴⁾, e (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di riso e di cereali, rispettivamente;

considerando che il regolamento (CE) n. 1737/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha modificato, con efficacia dal 1° gennaio 1995, il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione⁽⁷⁾, per quanto riguarda alcuni cereali di cui al codice NC 1104, ad esempio per l'avena spuntata e i cereali sottoposti a leggero trattamento termico;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 deve essere modificato per tener conto delle suddette modi-

fiche a partire dal 1° gennaio 1995; che occorre fissare i coefficienti relativi al quantitativo di cereali di base necessario per la fabbricazione di un'unità di prodotti trasformati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1620/93 relativa al codice NC 1104 è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 52.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Prodotti di base	Coefficiente	Elemento fisso (ECU/t)
1	2	3	4	5
* 1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio : mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati in fiocchi o macinati (!) :			
	– Cereali schiacciati o in fiocchi :			
1104 11	– – di orzo :			
1104 11 10	– – – cereali schiacciati	orzo	1,02	3,647
1104 11 90	– – – fiocchi	Orzo	2,00	7,293
1104 12	– – di avena :			
1104 12 10	– – – cereali schiacciati	Avena	1,02	3,647
1104 12 90	– – – fiocchi	Avena	2,00	7,293
1104 19	– – di altri cereali :			
1104 19 10	– – – di frumento (grano)	Frumento tenero	1,80	7,293
1104 19 30	– – – di segala	Segala	1,80	7,293
1104 19 50	– – – di granturco	Granturco	1,80	7,293
	– – – altri :			
1104 19 91	– – – – fiocchi di riso	Rotture di riso	1,80	7,293
1104 19 99	– – – – altri	Sorgo	1,80	7,293
	– Altri cereali lavorati (per esempio : mondati, perlati, tagliati o spezzati) :			
1104 21	– – di orzo :			
1104 21 10	– – – mondati (decorticati o pilati)	Orzo	1,60	3,647
1104 21 30	– – – mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")	Orzo	1,60	3,647
1104 21 50	– – – perlati	Orzo	2,50	7,293
1104 21 90	– – – soltanto spezzati	Orzo	1,02	3,647
1104 21 99	– – – altri	Orzo	1,02	3,647
1104 22	– – di avena :			
1104 22 10	– – – mondati (decorticati o pilati)	Avena	1,80	3,647
1104 22 30	– – – mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")	Avena	1,80	3,647
1104 22 50	– – – perlati	Avena	1,60	3,647
1104 22 90	– – – soltanto spezzati	Avena	1,02	3,647
1104 22 99	– – – altri			
	– – – – spuntati	Avena	1,02	3,647
	– – – – altri	Avena	1,80	3,647
1104 23	– – di granturco :			
1104 23 10	– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	Granturco	1,60	3,647
1104 23 30	– – – perlati	Granturco	1,60	3,647
1104 23 90	– – – soltanto spezzati	Granturco	1,02	3,647
1104 23 99	– – – altri	Granturco	1,02	3,647
1104 29	– – di altri cereali :			
	– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :			

Codice NC	Designazione delle merci	Prodotti di base	Coefficiente	Elemento fisso (ECU/t)
1	2	3	4	5
1104 29 11	— — — — di frumento (grano)	Frumento tenero	1,33	3,647
1104 29 15	— — — — di segala	Segala	1,33	3,647
1104 29 19	— — — — altri	Sorgo	1,60	3,647
	— — — — perlati :			
1104 29 31	— — — — di frumento (grano)	Frumento tenero	1,60	3,647
1104 29 35	— — — — di segala	Segala	1,60	3,647
1104 29 39	— — — — altri	Sorgo	1,60	3,647
	— — — — soltanto spezzati :			
1104 29 51	— — — — di frumento (grano)	Frumento tenero	1,02	3,647
1104 29 55	— — — — di segala	Segala	1,02	3,647
1104 29 59	— — — — altri	Sorgo	1,02	3,647
	— — — — altri			
1104 29 81	— — — — di frumento (grano)	Frumento tenero	1,02	3,647
1104 29 85	— — — — di segala	Segala	1,02	3,647
1104 29 89	— — — — altri	Sorgo	1,02	3,647
1104 30	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :			
1104 30 10	— — di frumento (grano)	Frumento tenero	0,75	7,293
1104 30 90	— — altri	Granturco	0,75	7,293

REGOLAMENTO (CE) N. 439/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità per quanto riguarda le domande di certificati per il secondo trimestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 ⁽⁴⁾, reca i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri; che occorre aggiungere a tale elenco i nomi delle competenti autorità dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le domande di certificato d'importazione devono essere presentate nei primi sette giorni dell'ultimo mese del trimestre che precede il trimestre per il quale sono rilasciati i certificati e, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 1, il rilascio dei certificati avviene entro il 21 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo; che, per i motivi amministrativi connessi all'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, è opportuno posporre le suddette date per le domande e per il rilascio dei certificati d'importazione relativi al secondo trimestre del 1995;

considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente prima del periodo in cui possono essere presentate le domande di titolo per il secondo trimestre del 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'allegato I del regolamento (CEE) n. 1442/93, sono aggiunti i seguenti nomi e indirizzi delle autorità competenti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia:

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

* — *Austria*:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Abteilung III A 5 — Handelspolitik und Außenhandel
Stubenring 12
A-1012 Wien

— *Finlandia*:

Maa- ja metsätalousministeriö
Mariankatu 23
PL 232
FIN-00171 Helsinki

— *Svezia*:

Jordbruksverket
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping ».

2. All'allegato I del regolamento (CEE) n. 1442/93, il nome e l'indirizzo dell'autorità competente della Germania sono sostituiti da quanto segue:

* — *Germania*:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Adickesallee 40
D-60332 Frankfurt am Main ».

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 9, paragrafo 2 e 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le domande di certificati d'importazione per il secondo trimestre del 1995 sono presentate tra l'8 e il 14 marzo 1995.

2. In deroga agli articoli 11, paragrafo 1 e 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i certificati d'importazione per il secondo trimestre del 1995 sono rilasciati entro il 28 marzo 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 440/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13,considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽²⁾, prevede modifiche per taluni prodotti cerealicoli di cui al codice NC 1104, quali l'avena spuntata e i cereali sottoposti a leggero trattamento termico, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1995;considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3333/94⁽⁴⁾, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura alle modificazioni della

nomenclatura combinata, con efficacia dal 1° gennaio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 60.

ALLEGATO

1. Dopo il codice NC 1104 22 30 sono inseriti i dati seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
• 1104 22 99	- - - Altri : - - - - avena spuntata il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva	1104 22 99 100 •

2. I dati relativi ai codici NC 1104 29 91 e 1104 29 95 sono sostituiti dai seguenti :

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
• 1104 29 51	- - - - di frumento (grano)	1104 29 51 000
1104 29 55	- - - - di segala	1104 29 55 000 •

REGOLAMENTO (CE) N. 441/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1509 10 90 100	42,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	50,50
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	9,50
1510 00 90 900	0,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 442/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo
dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della
Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto
comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esporta-
zione nel settore del pollame sono state fissate dal regola-
mento (CE) n. 187/95 della Commissione⁽²⁾;

considerando che esistono possibilità di esportazione in
taluni paesi terzi; che la concessione di una restituzione
speciale verso tali destinazioni è subordinata al rispetto
delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95
della Commissione⁽³⁾; che è opportuno modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, confor-
memente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti-
colo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75,
fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 187/95 sono
modificate conformemente all'allegato del presente rego-
lamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 72.

⁽³⁾ Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	09	4,00	0207 39 23 900	01	8,00
	10	3,00	0207 39 25 190	01	6,00
0105 11 19 000	09	4,00	0207 39 25 290	01	6,00
	10	3,00	0207 39 25 390	01	6,00
0105 11 91 000	09	4,00	0207 39 31 990	01	16,00
	10	3,00	0207 39 33 000	01	7,00
0105 11 99 000	09	4,00	0207 39 41 000	01	10,00
	10	3,00	0207 39 43 000	01	5,00
0105 19 10 000	01	4,00	0207 39 45 000	01	8,00
0105 19 90 000	01	3,00	0207 39 55 990	01	16,00
		ECU/100 kg	0207 39 57 000	01	10,00
0207 10 15 900	01	6,00	0207 39 73 000	01	8,00
0207 10 19 190	01	6,00	0207 39 77 000	01	8,00
0207 10 19 990	01	6,00	0207 41 10 990	01	16,00
0207 10 31 000	01	7,00	0207 41 11 900	02	22,00
0207 10 39 000	01	7,00		03	12,00
0207 10 51 000	01	10,00	0207 41 41 900	01	8,00
0207 10 55 000	01	10,00	0207 41 51 900	02	26,00
0207 10 59 000	01	10,00		03	16,00
0207 21 10 900	04	40,00	0207 41 71 190	02	22,00
	05	18,00		03	12,00
	06	12,00	0207 41 71 290	02	22,00
0207 21 90 190	04	44,00		03	12,00
	05	20,00	0207 41 71 390	02	22,00
	06	12,00		03	12,00
0207 21 90 990	01	12,00	0207 42 10 990	01	16,00
0207 22 10 000	01	7,00	0207 42 11 000	01	7,00
0207 22 90 000	01	7,00	0207 42 41 000	01	10,00
0207 23 11 000	01	10,00	0207 42 51 000	01	5,00
			0207 42 59 000	01	8,00
0207 23 19 000	01	10,00	0207 43 15 990	01	16,00
0207 39 11 990	01	16,00	0207 43 21 000	01	10,00
0207 39 13 900	01	6,00	0207 43 53 000	01	8,00
0207 39 21 900	01	8,00	0207 43 63 000	01	8,00
			1602 39 11 100	01	8,00

(¹) Per le destinazioni seguenti :

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Egitto, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Irak, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia, Lettonia, Iran, Singapore, Angola, Libano e Siria,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,

04 Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Repubblica dello Yemen, Libano e Siria ; Russia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Tagikistan, Uzbekistan, Albania, Angola, Iran, per le esportazioni effettuate alle condizioni del regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione,

05 Ceuta e Melilla, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia, Lettonia, Irak, Iran, Angola e Singapore,

06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,

09 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen e Iran,

10 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 09.

(²) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB : I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 443/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2517/94 della Commissione ⁽³⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2517/94 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 febbraio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la sesta gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (1)
1509 10 90 100	45,40
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	54,20
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	12,00
1510 00 90 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 444/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale proce-

dura per gli oli del codice NC 1509 90 00 nonché delle restituzioni alle esportazioni valide per questi stessi oli; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comunità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i mesi di marzo e aprile 1995 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a :

- 62,18 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità,
- 50,11 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 445/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è opportuno applicare la deroga prevista dall'articolo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore il 31 dicembre 1994, nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	50,2
	212	82,0
	624	97,3
	999	76,5
0707 00 10	052	100,7
	053	166,9
	068	98,6
	204	115,7
	624	207,3
	999	137,8
	0709 90 73	052
	204	129,2
	624	196,3
	999	141,8

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 446/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 28 febbraio 1995 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3083/94⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in marzo e aprile 1995;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate il 28 febbraio 1995 appaiono talmente

cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misure conservative, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) le domande di titoli MCS presentate il 28 febbraio 1995 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 65 % per la Spagna;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 30 marzo 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 447/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 219/95 della Commissione⁽²⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 3. 2. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		3	4	5	6	7	8	9
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	- 35,00	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	- 35,00	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	01	0	0	0	0	- 35,00	—	—
1101 00 15 130	01	0	0	0	0	- 35,00	—	—
1101 00 15 150	01	0	0	0	0	- 35,00	—	—
1101 00 15 170	01	0	0	0	0	- 35,00	—	—
1101 00 15 180	01	0	0	0	0	- 35,00	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	- 35,00	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00
1103 11 10 400	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	- 35,00	- 35,00	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 448/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 308/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 357/95⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 308/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 308/95 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 36 del 16. 2. 1995, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	34,35 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	32,60 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	32,60 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	34,35 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3734
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	37,34
1701 99 10 910	37,34
1701 99 10 950	37,34
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3734

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 449/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 421/95 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	36,95 ⁽¹⁾
1701 11 90	36,95 ⁽¹⁾
1701 12 10	36,95 ⁽¹⁾
1701 12 90	36,95 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,13
1701 99 10	46,13
1701 99 90	46,13 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 450/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3035/94 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(⁴) GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	114,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	114,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	43,96 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	99,00
1001 90 99	99,00 ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	138,10 ⁽⁹⁾
1003 00 10	104,38
1003 00 90	104,38 ⁽⁹⁾
1004 00 00	116,66
1005 10 90	114,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	114,20 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	114,40 ⁽⁴⁾
1008 10 00	50,90 ⁽⁹⁾
1008 20 00	52,34 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁹⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	184,28 ⁽⁹⁾
1102 10 00	239,02
1103 11 10	109,78
1103 11 90	211,49
1107 10 11	189,36
1107 10 19	144,81
1107 10 91	198,94 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	151,97 ⁽⁹⁾
1107 20 00	174,93 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 451/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 febbraio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	1,96	1,95
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 452/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 416/95 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁷⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 438/95⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 416/95 sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 40.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.⁽⁹⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 20 10	203,45	210,75
1102 20 90	115,29	118,94
1102 90 30	209,66	216,96
1102 90 90	116,11	119,75
1103 12 00	209,66	216,96
1103 13 10	203,45	210,75
1103 13 90	115,29	118,94
1103 19 90	116,11	119,75
1103 29 30	209,66	216,96
1103 29 40	203,45	210,75
1103 29 90	116,11	119,75
1104 12 10	118,81	122,46
1104 12 90	232,96	240,25
1104 19 50	203,45	210,75
1104 19 99	204,89	212,19
1104 22 10 10 ⁽³⁾	118,81	122,46
1104 22 10 90 ⁽⁴⁾	209,66	213,31
1104 22 30	209,66	213,31
1104 22 50	186,37	190,01
1104 22 90	118,81	122,46
1104 23 10	180,85	184,49
1104 23 30	180,85	184,49
1104 23 90	115,29	118,94
1104 29 19	182,13	185,77
1104 29 39	182,13	185,77
1104 29 99	116,11	119,75
1104 30 90	84,77	92,07
1106 20 90	178,35 ⁽²⁾	206,79
1108 12 00	181,98	206,79
1108 13 00	181,98	206,79
1108 14 00	90,98	206,79
1108 19 90	90,98 ⁽²⁾	206,79
1702 30 51	237,36	334,08
1702 30 59	181,98	262,27
1702 30 91	237,36	354,15
1702 30 99	181,98	262,27
1702 40 90	181,98	262,27
1702 90 50	181,98	262,27
1702 90 75	248,67	365,46
1702 90 79	172,94	253,22
2106 90 55	181,98	262,27
2303 10 11	226,06	445,03

(2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(3) Codice Taric: avena spuntata.

(4) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

(5) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

REGOLAMENTO (CE) N. 453/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 178/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/95⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (*)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP e Bangladesh) (5)
1006 10 21	—	183,44	375,58
1006 10 23	—	187,33	383,36
1006 10 25	—	187,33	383,36
1006 10 27	287,52	187,33	383,36
1006 10 92	—	183,44	375,58
1006 10 94	—	187,33	383,36
1006 10 96	—	187,33	383,36
1006 10 98	287,52	187,33	383,36
1006 20 11	—	230,38	469,47
1006 20 13	—	235,24	479,20
1006 20 15	—	235,24	479,20
1006 20 17	359,40	235,24	479,20
1006 20 92	—	230,38	469,47
1006 20 94	—	235,24	479,20
1006 20 96	—	235,24	479,20
1006 20 98	359,40	235,24	479,20
1006 30 21	—	284,14	597,08
1006 30 23	—	334,08	696,88
1006 30 25	—	334,08	696,88
1006 30 27	522,66	334,08	696,88
1006 30 42	—	284,14	597,08
1006 30 44	—	334,08	696,88
1006 30 46	—	334,08	696,88
1006 30 48	522,66	334,08	696,88
1006 30 61	—	303,03	635,89
1006 30 63	—	358,61	747,06
1006 30 65	—	358,61	747,06
1006 30 67	560,29	358,61	747,06
1006 30 92	—	303,03	635,89
1006 30 94	—	358,61	747,06
1006 30 96	—	358,61	747,06
1006 30 98	560,29	358,61	747,06
1006 40 00	—	64,25	135,75

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE modificata.